

Rep 1263

N. 1812/2008 Reg. Gen.

N. 23/2008 Reg. Reclami

TRIBUNALE DI RAVENNA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. magistrati:

dr. LACENTRA Giangiacomo presidente
dr. SANTI Cesare giudice relatore
dr. VICINI Massimo giudice

decidendo il reclamo proposto da MAGLIONE Antonio e da GHB s.r.l. avverso il provvedimento urgente in data 24-28/4/2008 di questo Tribunale di inibizione all'uso delle creazioni e degli studi grafici utilizzati da GHIBLI DESIGN s.r.l., letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; sentito il relatore, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

I reclamanti negano di avere posto in essere attività illecita ai sensi dell'art. 2598 cc in danno di GHIBLI DESIGN s.r.l., acquirente da GHIBLI SERVICE s.r.l. di una azienda commerciale per la vendita tramite corrispondenza di materiale grafico e pubblicitario.

Deducono la erroneità del provvedimento del primo Giudice, dal momento che la cessione dell'azienda ha avuto ad oggetto beni di natura meramente strumentale; che i modelli grafici, asseritamente oggetto di imitazione, costituiscono il risultato della inventiva e delle capacità di MAGLIONE ANTONIO; che queste qualità sono da lui ora legittimamente sfruttate nel contesto della nuova società GHB di cui è socio; infine, che la generalità delle offerte pubblicitarie presenti sul

mercato richiama lo stile, erroneamente perciò ritenuto esclusivo, di GIBLI DESIGN, stile peraltro da quest'ultima modificato. Chiedono la revoca dell'ordinanza cautelare.

La s.r.l. GIBLI DESIGN si costituisce con deposito di memoria, nella quale eccepisce la infondatezza del ricorso e, in via incidentale, ripropone domanda di pubblicazione del provvedimento inibitorio, nonché di condanna dei reclamanti in solido al pagamento di sanzione pecuniaria per ogni violazione successiva alla decisione del presente reclamo.

Il reclamo è infondato.

Premesso che l'azienda è acquistata da GIBLI DESIGN con tutti i modelli grafici e i disegni esistenti, in quanto necessari all'attività di impresa costituita dal commercio appunto di materiale grafico e pubblicitario, si osserva che esattamente il primo Giudice ricava la esistenza di una condotta di imitazione servile dalla produzione dei biglietti o cartoncini reclamistici fatta dalla GIBLI DESIGN ai docc. 7, 10-12 del ricorso e 5, 6, 7 della memoria di costituzione odierna: è evidente la grande somiglianza e in alcuni casi la identità, soprattutto, nei colori usati, nelle immagini e nel retro, così che la confondibilità di tali prodotti grafici è massima e facile è l'illecito sviamento della clientela.

GHB in questo modo utilizza pedissequamente il patrimonio proprio della GIBLI DESIGN e interferisce con l'attività di questa: al reclamante MAGLIONE ANTONIO non è vietata una analoga attività economica, ma gli è vietato sfruttare le creazioni e i prodotti appartenenti ad altri.

E non può parlarsi in questo caso di stile comune nel mercato delle

offerte pubblicitarie, perché qui si utilizza e si imita la produzione di una società concorrente.

Irrelevante è, poi, il preteso mutamento attuale dello stile di GHIBLI DESIGN, perché il provvedimento cautelare reclamato inibisce lo sfruttamento "delle realizzazioni e studi grafici già di Ghibli Service".

Quanto alle domande riproposte dalla parte reclamata, si osserva che esse tendono alla applicazione di sanzioni e, pertanto, non possono avere ingresso nella presente fase cautelare.

Adeguate sanzione processuale è la condanna alla rifusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, a carico dei principali soccombenti, non sussistendo i presupposti della colpa grave attesa la complessità della materia.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 terdecies e 700 cpc,

RESPINGE

il reclamo principale e quello incidentale e condanna MAGLIONE Antonio e la s.r.l. GHB in solido fra loro al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro euro 950,00 diritti ed euro 1.000,00 onorari, oltre ad IVA, CPA, rimborso 12,50 % come per legge.

Ravenna, 21/5/2009

Enrico Sauti giudice rel.

[firma] presidente

[firma]

21.05.2009